



Repertorio generale n. 1069

DETERMINAZIONE n. 236 del 23/04/2012

OGGETTO:- Autorizzazione per l'esercizio del servizio pubblico di noleggio da rimessa con conducente n.4/06 rilasciata in data 10.2.2006 dal Comune di Ortona. Conferma del provvedimento.-

L'anno duemiladodici il giorno 23 del mese di aprile

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 9 del 27-12-2011;

## **RICHIAMATE**

- le norme contenute negli artt. 107 e 169 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
- la deliberazione della Giunta Municipale n.61 del 18.4.2012 con la quale è stato definito il PEG per l'anno 2012;

**PREMESSO** che da verifica eseguita, è stato rilevato che:

- Alla sig. USAI Barbara, nata a Nuoro il 3.8.1968, nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della ditta omonima, p.i. nr.02111380693, in data 10.2.2006 è stata rilasciata autorizzazione n.4/06 per servizio pubblico di noleggio con conducente – contingente minibus - con il veicolo marca Renault tipo Master T35 targato DA507SB;
- Con provvedimento in data 17.4.2007 detta autorizzazione veniva reintestata alla sig. USAI Barbara nella sua nuova qualità di legale rappresentante della CARENTAL S.R.L. con sede in Ortona, sempre per il medesimo veicolo;
- In data 20.7.2007, a fronte di specifica richiesta da parte dell'interessata, l'autorizzazione di che trattasi veniva aggiornata per sostituzione del veicolo e rilasciata per l'autovettura Renault JDA1 targata DJ379PY;
- In data 28.2.2008, a fronte di specifica richiesta da parte dell'interessata, l'autorizzazione di che trattasi veniva aggiornata per sostituzione del veicolo e rilasciata per l'autovettura Mercedes Benz Viano 3.0 targata DG676XG;
- In data 24.5.2011 l'autorizzazione di che trattasi veniva aggiornata confermando il medesimo veicolo Mercedes Benz Viano targato DG676XG;

**VISTO** il Regolamento Comunale per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente, approvato con delibera del C.C. n.45 del 6.8.2002;

**VISTA** la delibera G.C. n.163 del 18.6.2004, resa esecutiva ai sensi dell'art.43 della L.R. n.62/1983 della Regione Abruzzo con determinazione dirigenziale n.50/2004/DE2 del 23.7.2004, con la quale venivano aggiornati i contingenti di veicoli ai quali rilasciare l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di noleggio con conducente, così fissandoli:

- Autobus: n.10
- Minibus: n.8
- Autovetture n.15;

**VISTA** la L.R. n.25/2007 con la quale viene disciplinata l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus che all'art.4 prevede la competenza della Regione Abruzzo al rilascio delle relative autorizzazioni;

**VISTO:**

- l'art.54 del vigente codice della strada che, nell'elencare le varie tipologie di autoveicoli, così li distingue e definisce:
  - ✓ autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
  - ✓ autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;
- l'art.2 del D.M. 18.4.1977 e s.m.i. che definisce "minibus". Veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore ad 8 e non superiore a 16, escluso il conducente;

**RILEVATO** che:

l'autorizzazione di che trattasi è stata *ab origine* erroneamente rilasciata per il contingente di veicoli definiti "minibus" invece che per quello delle "autovetture" infatti, dall'esame della documentazione in atti, si evince che:

- a)- l'interessata aveva proposto istanza per ottenere il previsto nulla osta all'immatricolazione di un "veicolo in corso di acquisizione avente le seguenti caratteristiche: Marca: Renault - Tipo: Minibus Master T35 – Telaio: VF1JDNMD635352237 – Nuovo di fabbrica da adibire al servizio di noleggio con conducente";
- b)- dalla copia della carta di circolazione depositata si rileva che: il veicolo è immatricolato come "autovettura per trasporto di persone – uso terzi – da noleggio con conducente – (S1) numero posti a sedere compreso il conducente **nove**";
- c)- nella autorizzazione n.04/2006 ad essa rilasciata in data 10.2.2006, tra le caratteristiche del veicolo riportate risultano le seguenti: minibus marca: Renault – Tipo: Master T35 – Telaio n.VF1JDNMD635352237 – targato: DA507SB;
- d)- con istanza in data 25.6.2007 la titolare dell'autorizzazione richiedeva, tra l'altro, il nulla osta alla sostituzione del veicolo di che trattasi con il seguente: Renault Master Combi – nove posti – telaio n.VF1JDA1H637631026;
- e)- dalla copia della carta di circolazione depositata si rileva che: il veicolo è immatricolato come "autovettura per trasporto di persone – uso terzi – da noleggio con conducente – (S1) numero posti a sedere compreso il conducente **nove**";
- f)- nell'autorizzazione n.04/2006 ad essa rilasciata in data 20.7.2007, tra le caratteristiche del veicolo riportate risultano le seguenti: vettura Renault JDA1– Telaio n.VF1JDA1H637631026 – targato: DJ379PY;
- g)- con istanza in data 7.1.2008 la titolare dell'autorizzazione richiedeva il nulla osta alla sostituzione del veicolo di che trattasi con il seguente: Marca: Mercedes Benz – Tipo: Viano 3.0CDI – telaio n.WDF63981313400243;
- h)- dalla copia della carta di circolazione depositata si rileva che: il veicolo è immatricolato come "autovettura per trasporto di persone – uso terzi – da noleggio con conducente – (S1) numero posti a sedere compreso il conducente **otto**";
- i)- nell'autorizzazione n.04 ad essa rilasciata in data 28.2.2008, tra le caratteristiche del veicolo riportate risultano le seguenti: autovettura Mercedes Benz Viano 3.0– Telaio n. WDF63981313400243 – targato: DG676XG;
- l)- con istanza in data 18.3.2011, assunta al protocollo generale dell'Ente al n.5944 del 22.3.2011, la sig. Usai Barbara aveva richiesto l'aggiornamento delle autorizzazioni relative ai veicoli targati DK05ZM, abbinato all'autorizzazione n.2 (per autovetture) – DW635FA, abbinato all'autorizzazione n.5 (per minibus) e DY969PG abbinato all'autorizzazione n.5 (per autovetture) in sostituzione del mezzo targato DA091RX;
- m)- per mero errore materiale l'ufficio provvedeva, oltre all'aggiornamento richiesto, anche a quello dell'autorizzazione n.4/2006, relativa all'autovettura targata DG676XG, che risultava variata solo nella data, quella del 24.5.2011, ferme le caratteristiche del veicolo autorizzato;
- n)- da quanto sopra appare evidente che l'autorizzazione, relativa al contingente "minibus", è stata erroneamente rilasciata perché l'autoveicolo al quale era riferita era ricompreso e ricomprensibile nella categoria delle autovetture, essendo questo destinato al trasporto di persone in numero di nove compreso il conducente;
- o)- ciò determina, di fatto, che nel Comune di Ortona il contingente autorizzabile delle autovetture per il servizio di noleggio con conducente, stabilito in 15, è stato superato essendo allo stato – di fatto – in esercizio n. 17 autovetture;

**VISTA** la comunicazione avvio procedimento n.5325 in data 16.3.2012 per l'annullamento dell'autorizzazione di che trattasi, notificata all'interessato in data 20.3.2012;

**VISTA** la comunicazione in data 28.3.2012 a firma del l.r. della CARENTAL s.r.l., assunta al protocollo generale dell'Ente al n.6102 in data 28.3.2012, con la quale lo stesso, partecipando al procedimento, forniva le proprie controdeduzioni;

**VISTO** il parere espresso su richiesta dello scrivente dal legale dell'Ente in data 6.4.2012, assunto al protocollo generale dell'Ente al n.7215 del 17.4.2012;

**VISTO** il parere espresso su richiesta dello scrivente dal Segretario Generale dell'Ente in data 20.4.2012;

**RITENUTO** a tal riguardo che:

- all'atto della primitiva richiesta l'interessato aveva presentato copia della carta di circolazione dalla quale era agevole rilevare la categoria di appartenenza del mezzo;
- da quanto sopra appare evidente che l'autorizzazione n.4/06 datata 10.2.2006, relativa al contingente "minibus", è stata erroneamente rilasciata perché l'autoveicolo al quale era riferita

era ricompreso nella categoria delle autovetture, essendo questo destinato al trasporto di persone in numero di nove compreso il conducente;

- ai fini dell'eventuale annullamento dell'atto autorizzativo *de quo*, come da consolidata giurisprudenza, appare necessario contemperare, secondo un criterio di ragionevolezza:
  - a)- l'interesse pubblico concreto ed attuale che la P.A. intende curare con il ritiro del medesimo atto;
  - b)- il consolidamento di posizioni giuridiche di vantaggio e di legittimo affidamento obiettivamente ingenerato nel soggetto interessato;
  - c)- la sussistenza di eventuali ragioni di pubblico interesse;
  - d)- l'esercizio del potere di annullamento entro un termine di tempo ragionevole entro il quale provvedervi;nonché valutare gli interessi dei destinatari ed eventuali contro interessati rispetto all'atto da rimuovere, con l'esigenza di non incidere su posizioni giuridiche consolidate ed ormai definitive;

**RILEVATO** che, in ossequio al principio della proporzionalità che deve contraddistinguere l'attività amministrativa, elaborato come emanazione del principio di legalità inteso in senso reale, ossia come principio di giustizia, che fissa il dovere per la P.A. di conseguire gli obiettivi dell'azione amministrativa alle migliori condizioni possibili, imponendo ai cittadini e alle imprese il minor onere possibile, e in considerazione del lungo termine ormai intercorso dal rilascio delle due autorizzazioni che, indubbiamente, ha potuto concorrere a consolidare la posizione giuridica dell'interessata, non appare opportuno nel caso di specie adottare atti restrittivi della sfera giuridica quali l'annullamento dell'autorizzazione che occupa, non proporzionati all'interesse pubblico, senza esporre l'Ente a concreta possibilità di azione risarcitoria, anche di ingente entità, stante la verosimile estraneità ed incolpevolezza dell'interessato nell'errata individuazione della tipologia del mezzo per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione stessa e la sua consequenziale collocazione all'interno dell'aliquota di quelle rilasciabili ai minibus;

**CONSIDERATO** che con deliberazione della G.C. n.16 del 10.2.2012 il contingente di previsione delle autovetture da adibire al servizio di N.C.C. è stato elevato da 15 a 25 e che tale provvedimento è al vaglio dell'Amministrazione Regionale ai sensi della L.R. n.62/1983;

**VISTA** la Legge 15.1.1992 n.21

**VISTA** la L.R. 27.1.1997 n.8;

**VISTA** la L.R. 23.12.1998 n.152;

**VISTA** la Legge 11.8.2003 n.218;

**VISTA** la Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 21 nonies;

**VISTO** il D.Lgs. n.267/2000;

**RILEVATO** che la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria amministrazione e come tale di competenza del Dirigente di Settore ai sensi dell'art.6 della Legge 15.5.1997 n.127;

## **DETERMINA**

- 1) confermare l'autorizzazione amministrativa n.4/06 rilasciata dal Comune di Ortona in data 10.2.2006 , attualmente intestata alla CARENTAL S.R.L. con sede in Ortona, Villa Caldari, via del Cimitero n.17 e relativa all'autovettura Mercedes Benz Viano 3.0– Telaio n. WDF63981313400243 – targato: DG676XG;
- 2) Dare notizia all'interessato che non è esclusa la possibilità di ritiro da parte di questo Ente del presente atto, qualora dovessero emergere esigenze prioritarie di pubblico interesse.
- 3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nei modi e termini di Legge.-

Il Compilatore  
(D.G.)

**IL DIRIGENTE DEL I° SETTORE**

Dott. Domenico Galanti

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*